



ATTO N. DD 2411

DEL 18/05/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 301

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE VIABILITA' 2

**OGGETTO:** S.P. n. 172 dir 1 “del Colle delle Finestre” dal km 0+000 al km 0+675 in centro abitato del Comune di Meana di Susa (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e divieti.

Premesso che:

- Il Comune di Meana di Susa ha richiesto una revisione della segnaletica stradale lungo la s.p. n. 172 dir 1 per il Pian del Fraiss, dovuto all'esistenza di alcuni segnali stradali verticali riguardante la limitazione di portata in contrasto con la attuale circolazione stradale;
- a seguito di sopralluogo si è constatato la presenza di segnaletica stradale riguardante limitazioni di portata da verificare per la presenza di due ponticelli al km 0+050 ed al km 0+640;
- a seguito di quanto sopra si è provveduto ad incaricare un professionista per la relativa prova di carico e quindi stabilire la corretta limitazione al transito veicolare;
- 

Vista la relazione di calcolo, a firma dell'Ing. Sergio VIGHETTO incaricato per la prova di carico effettuata, è stato possibile ripristinare il transito veicolare lungo la S.P. n. 172 dir. 1 in Comune di Meana di Susa, a tutti i veicoli aventi massa a pieno carico non sup. a 26 tonnellate e con limite di velocità non superiore a 30 km/h;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale con limitazioni del transito veicolare lungo la S.P. n. 172 dir. 1 dalla prog. km. 0+000 alla prog. Km 0+675 in centro abitato del Comune di Meana di Susa (TO), per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 26 tonnellate e con limite di velocità non superiori a 30 km/h a partire dal giorno 20/05/2021.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza “*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*”;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “*disciplinare tecnico*”



Città metropolitana di Torino

*relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;*

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “*Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*”;

Dato atto che il Responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile di Zona Geom. Benedetto Silvestri;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## DETERMINA

di ordinare la regolamentazione della circolazione stradale con limitazioni del transito veicolare lungo la S.P. n. 172 dir 1 dal km 0+000 al km 0+675 in centro abitato del Comune di Meana di Susa (TO), a tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 26 tonnellate (fig. II 60/b Art. 117 Reg. Codice della Strada) e con limite di velocità non superiore a 30 km/h (fig. II 50 Art. 116 Reg. Codice della Strada) a partire dalla data del 20/05/2021.



Città metropolitana di Torino

La fornitura e posa in opera della segnaletica stradale indicante le limitazioni suddette è a cura del personale del circolo di Susa competente per territorio.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 18/05/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)

Firmato digitalmente da Sabrina Bergese